

La verità dal contraddittorio e nel contraddittorio.

Un commento all'allocuzione di Pio XII alla Rota Romana del 1944

«Statuimus ut omnes et singuli advocacionis officium in foro ecclesiastico [...] praestent, tactis sacrosanctis evangeliis, iuramentum, quod [...] in quacumque parte iudicii eis innotuerit improbam fore causam [...], amplius non patrocinauntur eidem, immo ab ea omnino recedent»¹

«L'avvocato che apprenda [...] dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato»²

Si vis intellegere Cajetanum, lege Thomam. È un antico adagio che emerge quando un tema è stato sviluppato oltre ogni aspettativa a partire da un pronunciamento, al quale nell'evoluzione tutti si richiamano quale base fondativa.

¹ Costituzione 19 del II concilio di Lione [1274]. Il testo integrale della costituzione è il seguente: «Properandum nobis visum est, ut malitiosis litium protractionibus occurratur: quod speramus efficaciter provenire, si eos, qui circa iudicia suum ministerium exhibent, ad id congruis remediis dirigamus. Cum igitur ea, quae ad hoc salubriter fuerant circa patronos causarum legali sanctione provisa, desuetudine abolita videantur: nos sanctionem eandem, praesentis redivivae constitutionis suffragio, cum aliqua tamen adiectione, nec non et moderamine renovantes, statuimus ut omnes et singuli advocacionis officium in foro ecclesiastico, sive apud sedem apostolicam, sive alibi, exercentes, praestent, tactis sacrosanctis evangeliis, iuramentum, quod in omnibus causis ecclesiasticis, et in aliis in eodem foro tractandis, quarum assumpserunt patrocinium, vel assument, omni virtute sua, omni ope, id quod verum et iustum existimaverint, suis clientulis inferre procurent; nihil in hoc studii, quod eis sit possibile, relinquentes, quodque in quacumque parte iudicii eis innotuerit improbam fore causam, quam in sua fide receperant, amplius non patrocinauntur eidem, immo ab ea omnino recedent, a communione illius se penitus separantes, reliquis quae circa haec sunt in eadem sanctione statuta, inviolabiliter observandis» (*Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Bologna 2013³, p. 324). Sull'origine, significato e destino della costituzione cf. C. LEFEBVRE, «La constitution *Properandum* et les avocats de la Curie à la fin du XIII^e siècle», in AA.VV., 1274. *Année charnière. Mutations et continuités. Lyon-Paris 30 septembre – 5 octobre 1974*, Paris 1977, 525-531.

² È il terzo comma recentemente introdotto nell'art. 50 del Codice deontologico forense. Il testo integrale è il seguente:
«Art.50 – *Dovere di verità*

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.

2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.

3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.

4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento» (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *Codice deontologico forense*, modificato il 23 febbraio 2018, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 86 del 13 aprile 2018 e in vigore dal 12 giugno 2018).

Non è improprio quel consiglio anche nel tema che mi è stato affidato: considerare la concezione denominata “istituzionale” del processo³ per declinarne alcune urgenze o anche più semplicemente alcune applicazioni nei tribunali ecclesiastici.

Intendiamo per visione “istituzionale” del processo quella che «offre un’idea meno strumentale dell’intero fenomeno processuale e[] più alto valore etico, con il vantaggio di indirizzare la relazione giuridica processuale, cioè quella relazione che si instaura tra le parti e il giudice e la cui trama è costituita da diritti ed obblighi, verso un fine specifico, garantendone un’unitarietà obiettiva»⁴.

E questa concezione è quasi universalmente fatta risalire all’Allocuzione che Pio XII rivolse all’inaugurazione dell’anno giudiziario 1944 dell’allora Sacra Romana Rota⁵, benché quella denominazione, “istituzionale”, non si trovi nel testo⁶.

Dedichiamo spazio quindi anzitutto a verificare l’oggetto di quella Allocuzione.

L’intervento di Pio XII

Dapprima è necessario ricorrere al testo dell’intervento. Una lettura attenta si rivela sempre proficua perché la precomprensione e il pregiudizio sono costantemente in agguato. In secondo luogo verificheremo i risultati tenendo conto del contesto nel quale si colloca la Allocuzione.

³ Cf. C. DE DIEGO-LORA, «La tutela jurídico formal del vínculo sagrado del matrimonio», in *Ius canonicum* 17/34 (1977) 15-73; ID., «Independencia e dependencia judiciales en el nuevo Código», *ibid.* 28/55 (1988) 351-368; J. LLOBELL, «Il patrocinio forense e la “concezione istituzionale” del processo canonico», in *Il processo matrimoniale canonico*. Nuova edizione aggiornata e ampliata, Città del Vaticano 1994, 439-478; ID., «Processo canonico ordinario», in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, XV, Torino 1997, 15-37.

Insiste recentemente sulla concezione istituzionale del processo E. DI BERNARDO, «La figura professionale dell’avvocato nel processo canonico. Brevi cenni comparativi», in *Trattato sulla famiglia. Tra natura, diritto e nuove istanze*, Milano 2018, 315-387, soprattutto 316-335; 364-374.

Scarsa è stata l’attenzione coeva all’Allocuzione: cf. E. GRAZIANI, «Doveri e funzioni del Difensore del vincolo e dell’Avvocato nel processo matrimoniale», in *Il diritto ecclesiastico* 55-56 (1944-1945) 179-181; P. AGUIRRE, «Summarium – Annotationes», in *Periodica de re morali canonica liturgica* 34 (1945) 101-106.

⁴ E. DI BERNARDO, «La figura professionale dell’avvocato nel processo canonico, cit., 323.

⁵ «Con esas palabras [i.e. Allocuzione del 1944], el Pontífice venía a indicar, sin pretensiones de calificación jurídica, la naturaleza institucional del proceso, al ser concebido bajo la inspiración y meta de realización constante de una idea objetiva, trascendente al proceso mismo, de carácter permanente» (C. DE DIEGO-LORA, «La tutela jurídico formal del vínculo sagrado del matrimonio», cit., p. 40).

⁶ Qualche traccia verbale si può rinvenire nell’Allocuzione alla Rota del 1947: «Questo *finis operis* della potestà giudiziaria ecclesiastica le dà la impronta oggettiva e ne fa una istituzione della Chiesa come società soprannaturale» (PIUS XII, «Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis Sacrae Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores», 29 ottobre 1947, in AAS 39 [1947] 495). Cf. pure l’Allocuzione alla Rota del 2002: «La vostra attività giudiziaria [...] riguarda soprattutto cause di nullità del matrimonio. In questa materia [...] costituisce una manifestazione istituzionale specifica della sollecitudine della Chiesa nel giudicare, secondo verità e giustizia, la delicata questione concernente la stessa esistenza o meno di un matrimonio» (IOANNES PAULUS II, «Allocutio ad Romanae Rotae tribunal», 28 gennaio 2002, n. 1, in AAS 1994 [2002] 341). Frammenti sono presenti anche nelle Allocuzioni alla Rota del 1990 e del 2006.

Il testo

Il testo dell'Allocuzione⁷ è piuttosto esteso ed ha una partizione chiara con titoli e sottotitoli, tanto da farlo apparire un testo più da leggere che da essere ascoltato, più un testo scolastico che un discorso.

In capite è posto in grassetto il tema dell'intervento: «Il fine unico della trattazione delle cause matrimoniali». È lo stesso tema al quale si riferisce l'introduzione (non numerata) del discorso. Segue la prima articolazione del tema: «Triplice elemento della unità di azione», sviluppata nel num. 1. Vi è poi la parte centrale più estesa, posta sotto il num. 2: «L'unità di fine e di azione dei singoli partecipanti alle cause matrimoniali». Dopo poche righe questa sezione è occupata da cinque trattazioni, indicate con lettere dell'alfabeto⁸. Riguardano il giudice, al quale si dedicano poche righe; quindi il difensore del vincolo al secondo posto con una trattazione piuttosto sviluppata (è la seconda per estensione); al promotore di giustizia sono dedicate poche righe, come al giudice; segue la trattazione più consistente dedicata all'avvocato; e per finire in pochissime righe si occupa delle parti, dei testimoni e dei periti. Il num. 3 dell'Allocuzione, che ne è come la seconda parte, ha due titoli, corrispondenti a sezioni, ma sotto lo stesso numero: «Il processo matrimoniale nel suo ordinamento al fine universale della Chiesa, la salute delle anime» e poi «Efficacia di tale ordinamento e subordinazione sull'attività giuridica». Sotto quest'ultimo titolo l'Allocuzione termina con la consueta Benedizione Apostolica.

Del triplice elemento dell'unità di azione, il Papa appare interessato a soffermarsi nell'Allocuzione sul terzo. Il primo elemento che concorre all'unità di azione è il *fine unico*: «un giudizio conforme alla verità e al diritto»: «In altri termini, il fine è l'accertare autorevolmente e il porre in vigore la verità e il diritto ad essa corrispondente, relativamente all'esistenza o alla continuazione di un vincolo matrimoniale». Il secondo elemento dell'unità di azione è l'*indirizzo personale*, il «comune indirizzo di tutti verso lo scopo unico»; esso si ha «mediante la volontà dei singoli che hanno parte nella trattazione della causa, in quanto essi dirigono e subordinano ogni loro pensiero, volere e atto nelle cose del processo al raggiungimento di quel fine». Il terzo elemento è l'*obbligo giuridico-morale* di mantenere tale indirizzo.

⁷ PIUS XII, «Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores», 2 ottobre 1944, in AAS 36 (1944) 281-290 [= *Allocuzione 1944*].

⁸ Le lettere dell'alfabeto si ripetono nei titoletti e *in capite* ad ogni partizione.

La declinazione che il Papa fa dell'unità di fine e di azione relativamente ai due principali partecipanti (difensore del vincolo e avvocato) è tutta impostata sull'ultimo elemento, cioè sull'obbligo giuridico-morale della subordinazione al fine della loro attività.

Nell'esame di entrambi queste figure (difensore del vincolo e avvocato) il Pontefice segue un identico schema: [1] si descrive una serie di abusi che tradiscono l'unità di azione del processo; [2] se ne dà la ragione pratica; [3] si risponde all'obiezione costituita dalla contrapposizione della loro azione a quella *pro rei veritate*.

La serie di abusi indicata è elementare.

Per il difensore del vincolo si elencano questi abusi:

«proporre interrogazioni unilateralmente suggestive e insidiose [...] esagerare e mutare possibilità in probabilità o perfino in fatti compiuti [...] affermare o costruire contraddizioni, dove un sano giudizio non le vede o facilmente le scioglie [...] impugnare la veridicità di testimoni a causa di discrepanze o inesattezze in punti non essenziali o senza importanza per l'oggetto del processo, discrepanze e inesattezze, di cui la psicologia delle deposizioni dei testi insegna che esse rimangono nell'ambito delle normali cause di errore e non tolgono valore alla sostanza della deposizione stessa [...] chiedere nuove prove, quando le già addotte siano pienamente sufficienti a stabilire la verità»⁹.

Per l'avvocato gli abusi annotati nell'Allocuzione a suo carico sono:

«costruire artificiosamente e [...] prendere a patrocinare cause prive di qualsiasi serio fondamento [...] valersi di frodi o d'inganni [...] indurre le parti e i testimoni a deporre il falso [...] ricorrere a qualsiasi altra arte disonesta»¹⁰.

In entrambi i casi il Pontefice affronta la comune e più insidiosa obiezione: le osservazioni del difensore del vincolo alla fine «vengono sottoposte all'esame dei giudici». C'è alla fine un'intelligenza e una coscienza che discrimina gli abusi e ha tutti gli strumenti per neutralizzarli, consentendo – comunque – di raggiungere il fine unico, ossia la verità e il diritto.

La risposta a questa obiezione è, a mio modesto avviso, una delle chiavi di lettura della Allocuzione: *il giudice ha diritto di attendersi collaborazione perché il percorso del processo sia rapido e lineare*.

Ecco come risponde a questa obiezione riferita al difensore del vincolo: i giudici

⁹ Allocuzione 1944, n. 2b, pp. 284-285.

¹⁰ Allocuzione 1944, n. 2d, p. 286.

«hanno da trovare nell'accurata opera di lui un aiuto e un complemento della propria attività, né è da pretendere che essi rifacciano sempre tutto il lavoro e tutte le indagini del Difensore, per potersi fidare della sua esposizione»¹¹.

Vi è infine l'obiezione alla quale rispondere: *pro rei veritate* appartiene ad altri, non al difensore del vincolo, che agisce *pro vinculo*; non all'avvocato che agisce *pro parte* o *pro nullitate*. La risposta di Pio XII a questa obiezione appare equilibrata.

Per il difensore del vincolo egli sostiene che, in forza del principio «ultimo» *pro rei veritate*, è falso ritenere che il difensore del vincolo «deve *incondizionatamente e indipendentemente* dalle prove e dai risultati del processo sostenere la tesi obbligata della esistenza o della necessaria continuazione del vincolo»¹².

Per l'avvocato il medesimo principio «ultimo» *pro rei veritate* vieta all'avvocato di «creare un fatto con la eloquenza e la dialettica»¹³.

Significativa la chiusura della sezione sull'avvocato, che concerne anche gli altri partecipanti al processo:

«debbono fare, per così dire, causa comune e insieme collaborare, non mescolando l'ufficio proprio di ciascuno, ma in cosciente e voluta unione e sottomissione al medesimo fine»¹⁴.

Il contesto

Di una certa importanza è la considerazione che *questa* Allocuzione è *esclusivamente* contestualizzata in merito alle cause matrimoniali, di nullità e di inconsumazione¹⁵. Non basta rilevare che l'alta percentuale delle cause matrimoniali concorre a questa contestualizzazione. Questa Allocuzione, a differenza di quanto accade solitamente per le altre pronunciate alla Rota, non è prevalentemente indirizzata alle cause matrimoniali, ma *esclusivamente*.

Lo si rileva dall'insistito fondamento che il Pontefice pone all'obbligo giuridico-morale dei partecipanti:

«l'*obbligo giuridico-morale* di mantenere tale indirizzo, deriva nel processo matrimoniale dal diritto divino. Infatti il contratto nuziale è, per la sua propria natura, e fra i battezzati per la sua elevazione alla dignità di Sacramento, ordinato e determinato non dal volere umano, ma da Dio. Basti ricordare la parola di Cristo: «Ciò che Dio ha

¹¹ Allocuzione 1944, n. 2b, p. 284.

¹² Allocuzione 1944, n. 2b, p. 285; corsivi aggiunti.

¹³ Allocuzione 1944, n. 2d, p. 287.

¹⁴ Allocuzione 1944, n. 2d, p. 287.

¹⁵ Lo rileva particolarmente F. DELLA ROCCA, *Nuovi saggi di diritto processuale canonico*, Padova 1988, 128.

congiunto, l'uomo non si attenti di separare», e l'insegnamento di S. Paolo: «Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia». L'alta gravità di quest'obbligo, originato come da fonte suprema e inestinguibile dal diritto divino, a servizio della verità nel processo matrimoniale, deve essere sempre fortemente affermata e inculcata. Mai non avvenga che nelle cause matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergiuri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie! Perciò tutti coloro, che vi hanno qualche parte, debbono serbare vigile la coscienza, e al bisogno risvegliarla e ravvivarla, per rammentare che questi processi vengono in fondo condotti non dinanzi al tribunale degli uomini, ma a quello del Signore onnisciente, e che per conseguenza i relativi giudizi, se qualche frode, che concerna la sostanza, li falsi, non hanno valore davanti a Dio e nel campo della coscienza»¹⁶.

Una ulteriore conferma di questa contestualizzazione matrimoniale si ha dall'elaborata argomentazione della seconda parte dell'Allocuzione che intende rafforzare l'unità di azione nel processo matrimoniale a partire dall'unità dell'azione giudiziaria con il fine della Chiesa tutta, ossia la «salute delle anime».

Estendere acriticamente quanto è detto nell'esclusivo contesto del diritto matrimoniale (con il coinvolgimento del diritto divino) all'interpretazione del diritto processuale canonico non è operazione esente da ambiguità.

Conclusione

La breve analisi svolta sul testo dell'Allocuzione intendeva soprattutto fornire la prova della fondatezza delle conclusioni che seguono.

1. Il *fine pratico* dell'intervento del Pontefice.

L'Allocuzione è da situare nel contesto storico dell'azione del Pontefice Pio XII di fare in modo che i tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale *evitassero posizioni rigoristiche e prassi che allungassero insopportabilmente i tempi* di trattazione delle cause di nullità matrimoniale.

Posso solo elencare gli elementi che depongono per questa lettura del momento storico: il Concordato con l'Italia del 1929 aveva aperto agli italiani la via della nullità

¹⁶ *Allocuzione 1944*, n. 1, pp. 282-283. Anche l'accento al n. 2, sotto la lettera e), del giuramento da sottoporre alle parti, senza distinzioni, rivela che il Pontefice qui intende escludere altri ambiti, come quello penale, nel quale all'accusato non può essere imposto il giuramento.

matrimoniale riconosciuta civilmente, che invece era pressoché preclusa nell'ordinamento civile allora vigente; nel 1938 Pio XI aveva affidato all'allora *Sacra Congregatio de Sacramentis* il progetto di una legislazione canonica restrittiva, che rendesse più difficile ottenere la nullità matrimoniale¹⁷; all'inizio degli anni Quaranta una polemica tra i tribunali e la medesima Congregazione (che era competente allora sulla vigilanza sui tribunali in materia matrimoniale)¹⁸ aveva ulteriormente aggravato la situazione.

In questo contesto la lettura delle Allocuzioni pontificie all'allora Sacra Romana Rota sulla necessità e sufficienza della certezza morale rivela chiaramente l'intento del Pontefice di abbassare gli *standard* del giudizio canonico dell'epoca¹⁹, a favore di una giustizia ragionevole e compatibile con il contesto giudiziario canonico e con la opinione pubblica civile di allora.

È in questo contesto che l'Allocuzione del 1944 intende aggiungere un tassello ulteriore al percorso sino ad allora illustrato²⁰, invitando tutti quelli che partecipano al processo alla *collaborazione* nel processo matrimoniale. La collaborazione abbatte i tempi di trattazione delle cause. La collaborazione rassicura della sufficienza della certezza morale nella soluzione delle cause matrimoniali. Un giudice, sicuro della leale collaborazione di coloro che partecipano al processo, raggiungerà nel suo animo la certezza morale con un minor dispendio di energie e di tempo.

2. La conferma dei ruoli propri di ciascuno nel processo.

Nell'intervento del Pontefice non vi è traccia né dal punto di vista testuale né dal punto di vista dottrinale della eliminazione e neppure dell'affievolimento della identità e degli specifici diritti e doveri istituzionali dei diversi soggetti che partecipano al processo. L'Allocuzione non confonde il fine unico del processo, ossia l'attingere alla verità e alla giustizia nel giudizio, con il fine specifico dell'attività di ciascun soggetto nel processo. Non si opera alcun appiattimento fra i soggetti del giudizio.

¹⁷ Cf. V. BARTOCETTI, «Codicis J.C. emendatio a S.P. Pio XI circa leges et causas matrimoniales disposita anno 1938», in *Revue de droit canonique* 11 (1961) 9-23. Oltre a rigidi termini di decadenza dal diritto di impugnare il matrimonio e alla previsione in alcuni casi di una convalidazione automatica, per gli avvocati si stabiliva l'esclusiva designazione *ex officio* da parte del tribunale, «qui plenam iudicibus securitatem offerant, se non de exitu causae sed unice de veritate factorum sincere illustrandae, sollicitos fore» (*ibid.*, 18).

¹⁸ Per una descrizione accurata della *querelle* cf. G.P. MONTINI, «Il difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello», in *Periodica de re canonica* 106 (2017) 328-332. La Pontificia Commissio ad Codicis Canones authenticè interpretandos aveva risposto negativamente a tutti i quesiti posti, restringendo le competenze della Congregazione sulle cause di nullità matrimoniale.

¹⁹ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica*. Editio quarta. Ad usum Auditorum, Romae 2015, pp. 443-444.

²⁰ Le Allocuzioni alla Rota del 1941, 1942 e 1944 «tam arcte inter se cohaerent, ut unum totum constituent» (S. TROMP, *Allocutiones tres Pii Papae XII ad S. Romanam Rotam habitae a.d. 1941, 1942, 1944*, Romae 1944, *introductio*, p. [3]).

D'altronde questa salvaguardia dei singoli ruoli deve appartenere anche alla denominazione *istituzionale* data al processo a partire da quella Allocuzione. La denominazione pretende di applicare al processo il concetto di istituzione, quale insieme di persone, unite da un fine e con tutti mezzi necessari a disposizione per raggiungerlo. Risalente in ambito canonico a Carmelo de Diego-Lora essa intende sottrarre il processo al puro gioco delle parti, legate da una semplice e occasionale relazione processuale²¹. Qui sta della denominazione *istituzionale* il punto di forza e contemporaneamente il suo punto debole: punto di forza nell'imprimere (o forse più esattamente: riconoscere) una direzione al processo canonico; punto debole, perché la relazione processuale non possiede la stabilità soggettiva e oggettiva propria dell'istituzione.

Comunque sia nella denominazione istituzionalistica del processo certamente il ruolo di ciascuno non è mortificato, anzi è esaltato, perché la comune direzione verso il fine istituzionale, la verità dei fatti e la giustizia della decisione, è deterrente alla parcellizzazione dei singoli interventi.

Una traduzione sistematica e attuale della dottrina dell'Allocuzione

Acquisita la *ratio* dell'Allocuzione, è necessario dedurre le conseguenze sistematiche che rivestono maggiore attualità e urgenza oggi nei tribunali ecclesiastici.

Solitamente gli Autori hanno proposto a partire da quell'Allocuzione, e secondo anche la prevalente attenzione della stessa, un'applicazione deontologica. Ma – ritengo – prima, molto prima di un'applicazione deontologica della denominazione istituzionale del processo, credo sia necessaria (e prevalente) una applicazione che denominerei *sistematica*.

Infatti l'applicazione (solo) deontologica della istituzionalità del processo ha almeno tre punti deboli:

- non (sempre) mette in rilievo la priorità del suo fondamento: spesso scoprire la ragione per la quale il mio comportamento deve essere determinato (consapevolezza) è sufficiente a determinarmi spontaneamente in quel modo;
- alla fisiologia (promozione di un agire eticamente corretto) e alla patologia (reprimere i comportamenti eticamente scorretti) quali elementi della deontologia, si deve anteporre una *legge o normativa processuale* che favorisca oggettivamente l'eticità del comportamento;

²¹ «[...] contemplándolo [= il processo] como una institución jurídica, es decir, como un conjunto o serie de actos jurídicos, de relevancia y naturaleza pública en la Iglesia, en la que participan activamente los interesados con la calidad de partes, pero cuyo conjunto o serie de actos tienden a la realización de una idea objetiva de naturaleza permanente» (C. DE DIEGO-LORA, «Independencia e dependencia judiciales», 358).

- la deontologia l'«avremo sempre con noi» nel suo aspetto repressivo, perché il male fa parte della natura umana²².

L'applicazione sistematica del processo come istituzione in relazione all'Allocuzione del 1944 può essere adeguatamente definita attraverso l'endiadi proposta nel titolo di questa relazione: *la verità dal contraddittorio e nel contraddittorio*.

La verità dal contraddittorio

Il fine unico del processo è il giudizio secondo verità. Ogni buon giurista è portato a chiedere immediatamente: di quale verità si tratta? della verità *processuale* o della verità *sostanziale*? di quella che emerge dalle “carte” o di quella che emerge dai “fatti”?

Questa alternativa è facilmente indotta dalla affermazione che “fine del processo è la verità”: infatti subito si è indotti a chiedersi se il fine è poi raggiunto realmente o se è solo inteso. A questa domanda segue ovviamente una serie notevole di dubbi corrosivi: e se il giudice sperimenta una divaricazione tra la verità assunta dalle “carte” e dalla legittima procedura processuale e la verità percepita dalla sua esperienza, nella sua “coscienza”? e se le norme processuali sono (considerate) inadeguate al raggiungimento della verità “vera”?

La concezione istituzionale, che indica il fine unico del processo nel raggiungimento della verità, deve essere intesa correttamente nel senso che non solo il processo ha come *fine unico* la verità nel giudizio, ma anche che il processo è il *mezzo unico* per la verità nel giudizio.

«Per noi terrestri, solo nella controversia si danno giusto e ingiusto così come solo nel discorso si danno vero e falso»²³. Non c'è per noi “umani” altra verità che quella conquistata attraverso il contraddittorio.

Secondo alcuni Autori l'integrazione nella Costituzione italiana delle norme sul giusto processo, soprattutto in ambito penale, è anche il frutto di una stagione giurisprudenziale nella quale si è preteso di distinguere tra verità acquisita tramite i legittimi

²² Cf. l'*exergo* in P. BIANCHI, «L'identità dei ruoli nella deontologia forense della Chiesa», in *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2015, p. 185: «"Non c'è [...] sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi" (Qohelet 7, 20)».

²³ F. GENTILE, *Linguaggio e diritto*, pubblicato in appendice a ID., *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, Padova 2001², p. 121.

prescritti processuali e verità *aliunde* acquisita²⁴, ossia che «”contraddittorio” e “ricerca della verità” non sono termini che denotino l’uno lo strumento essenziale dell’altro»²⁵.

Non una sola volta Pio XII richiama che nessun prescritto processuale può essere di ostacolo ad un pronunciamento secondo verità e giustizia²⁶; forse però non si è notato sufficientemente che il rimedio che propone, proprio nell’Allocuzione del 1944, non è un pronunciamento giudiziale sopra o al di fuori dei prescritti processuali, bensì che si ricorra al Legislatore per una modifica della legislazione processuale:

«Perciò in altra occasione avemmo già ad avvertire che là ove la lettera della legge fosse di ostacolo al raggiungimento della verità e della giustizia, deve sempre essere aperto il ricorso al legislatore»²⁷.

Su questo punto non intendo insistere ulteriormente, perché non è il punto essenziale dell’Allocuzione che si commenta, pur essendone il presupposto.

La verità nel contraddittorio

Il valore aggiunto della Allocuzione di Pio XII e della concezione istituzionalistica del processo consiste nella affermazione ulteriore che la verità deve innervarsi anche *nel* contraddittorio.

Un giudice competente, infatti, non è impedito di raggiungere la certezza morale dalla menzogna o dagli artifici di chi partecipa al processo: ha tutti gli strumenti per neutralizzarli, anzi il contraddittorio stesso ne è lo strumento:

«Il Giudice deve ricavare tale certezza [*i.e.* morale] “ex actis et probatis”. Anzitutto “ex actis” [...]. Poi “ex probatis”, perché il giudice non può limitarsi a dar credito alle sole affermazioni; anzi deve aver presente che, durante l’istruttoria, la verità oggettiva

²⁴ Cf. E. ANCONA, *Sul “giusto processo” ovvero della giustizia e della verità nel processo*, in www.lircocervo.it 2005, n. 2, n. 3, p. 5 [accesso 16 gennaio 2020].

²⁵ Così riassume la giurisprudenza della Corte costituzionale prima della riforma del giusto processo O. DOMINIONI, «Oralità, contraddittorio e principio di non dispersione della prova», in *Il giusto processo. Atti del Convegno presso l’Università di Salerno (Salerno, 11-13 ottobre 1996)*, Milano 1998, p. 83.

²⁶ «[C]ome una è la verità obbiettiva, così anche la certezza morale obbiettivamente determinata non può essere che una sola. Non è dunque ammissibile che un giudice dichiari di avere personalmente, in base agli atti giudiziari, la morale certezza circa la verità del fatto da giudicare, e al tempo stesso deneghi, in quanto giudice, sotto l’aspetto del diritto processuale, la medesima obbiettiva certezza» (PIUS XII, «Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores», 1° ottobre 1942, n. 4, AAS 34 (1942) 341). Analogo richiamo in IOANNES PAULUS II, «Allocutio ad Romanae Rotae praelatos auditores», 17 gennaio 1998, n. 5, AAS 90 (1998) 784: «Già altre volte ho richiamato la vostra attenzione sulla necessità che nessuna norma processuale, meramente formale, debba rappresentare un ostacolo alla soluzione, in carità ed equità, di tali situazioni».

²⁷ *Allocuzione 1944*, n. 3, p. 289. Anche a criteri interpretativi intrinseci per risolvere il “conflitto” aveva richiamato sia Pio XII nell’Allocuzione del 1942 (cf. «Allocutio ad Praelatos Auditores», cit., n. 4, pp. 341-342) sia Giovanni Paolo II nell’Allocuzione del 1998 (cf. «Allocutio ad Romanae Rotae praelatos auditores», cit., n. 5, p. 784).

possa essere stata offuscata da ombre indotte per cause diverse, come la dimenticanza di alcuni fatti, la loro soggettiva interpretazione, la trascuratezza e talvolta il dolo e la frode. È necessario che il giudice agisca con senso critico»²⁸.

Affermare che la verità deve entrare anche *nel* contraddittorio, senza alterarlo, significa proporre la collaborazione fra i partecipanti al processo, *nel rispetto dei ruoli di ciascuno*.

C'è bisogno di questa riflessione perché nella prassi processuale odierna ci sono segnali che fanno pensare a una sorta di “consociativismo” inedito nel contraddittorio processuale. La mia esperienza nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica mi ha reso cosciente di quale insofferenza vi sia nei confronti di avvocati e difensori del vincolo che compiono il loro dovere istituzionale²⁹.

Un sintomo. Ero qualche mese fa relatore di una tesi sul *consilium* di cui all'art. 113, § 2 DC e ai numeri 2-3 della *Ratio procedendi* annessa al MIDI, e il candidato, soprattutto al fine di motivare la incompatibilità tra chi presta il *consilium* nella fase previa e chi poi sarà chiamato a giudicare nel corso del processo giudiziale, contrapponeva la consulenza (come pure la perizia) «pro parte», «pro nullitate», della fase previa, alla funzione che doveva poi essere svolta «pro rei veritate» in sede di giudizio³⁰. Il controrelatore insorgeva con fastidio contro le denominazioni «pro parte» e «pro nullitate», come espressione errate e incompatibili con il processo canonico, a suo giudizio inesorabilmente e ubiquamente connotato dall'azione «pro rei veritate».

Mi sorge il dubbio che l'odierno unilaterale e insistito richiamo alla verità (e soprattutto relativamente all'avvocato) possa essere un effetto, un contrappeso, della riduzione del contraddittorio in alcune nuove procedure recentemente inaugurate per la dichiarazione di nullità, come a dire: ci sarà meno occasione di contraddittorio, ma chi contraddice è più affidabile³¹. Un po' come avvenuto nel contesto del 1944, quando dopo la riduzione del livello di certezza richiesto ai giudici per pronunciare *pro nullitate*, si è sentita l'esigenza di richiamare alla verità nel contraddittorio.

«Servata rei veritate»

²⁸ IOANNES PAULUS II, «Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo Litibus iudicandis ineunte anno. De veritate iustitiae matre», 4 febbraio 1980, n. 5, in AAS 72 (1980) 175.

²⁹ Cf., per esempio, A. BRASCA, «Riflessioni sul ruolo dell'avvocato nei giudizi di nullità del matrimonio», in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, Città del Vaticano 2017, pp. 643-644 in relazione alle note recenti vicende sul patrocinio di fiducia presso la Rota Romana.

³⁰ Cf. A. ESPINOZA MENDOZA, *El consilium sobre la posibilidad de introducir una causa de nulidad de matrimonio y sobre el modo de proceder en la medida que pudiera haber fundamento* (DC 113 §1; RP 2-3), Roma 2018.

³¹ In questa linea si può leggere anche l'istituzione dei patroni stabili (cf. can. 1490), che oltre alla gratuità, avrebbero inteso fornire ai processi canonici persone (più) affidabili.

Un altro sintomo dell'opportunità di insistere sul rispetto dei ruoli nel processo canonico è la annotazione del limite imposto all'azione del difensore del vincolo nel «rationabiliter» introdotto nel Codice vigente (cf. can. 1432).

Non è stata oggetto di particolare attenzione una singolare, ma appropriata variazione, che la istruzione *Dignitas connubii*, di solito restia per statuto a intervenire sul testo del Codice, ha introdotto per interpretare il limite che il difensore del vincolo ha nel suo ufficio di proporre tutto quanto può essere addotto contro la nullità del matrimonio (cf. can. 1432)³². Infatti, l'articolo 56, § 3 DC recita: «In omni iudicii gradu obligatione tenetur proponendi cuiuslibet probationes, oppositiones et exceptiones, quae, servata rei veritate, ad vinculi tuitionem conferant (cf. can. 1432)». L'avverbio «rationabiliter» del can. 1432 è stato reso con la locuzione «servata rei veritate».

L'origine della variazione è piuttosto redazionale³³. Nella seconda Commissione che pretese di riprendere tutta la istruzione *ab imis*, di fronte all'elaboratissimo art. 56 sul difensore del vincolo si provò a sfrondarlo: venne incaricato Mons. Stankiewicz di elaborare una proposta che facesse «riferimento: a) alle necessità e l'importanza dell[a] presenza del DV nelle cause NM; b) al dovere del DV di agire fattivamente pro vincolo sia in sede istruttoria (per es.: adducendo testi, richiedendo documenti ecc.) sia durante la discussione (per es: adducendo argomenti ecc.); c) al ruolo specifico del DV in grado di appello [...]»³⁴.

Furono così proposti due paragrafi: nel primo si affermava la necessità della presenza del difensore del vincolo «ad coniugii valorem sustinendum (tuendum), servata veritate obiectiva»³⁵; nel secondo si elencavano vari strumenti istruttori «quae adversus matrimonii nullitatem impugnatae vel sententia iudiciali declaratae rationabiliter adduci possint [...]»³⁶.

La Commissione poi, nella stessa riunione, decise di limitarsi nel § 1 alla affermazione della necessità della presenza del difensore del vincolo e nel § 2 di semplificarlo, spostandovi però l'espressione sostitutiva di «rationabiliter», che diviene «servata rei veritate»³⁷.

³² Cf. P. HALLEIN, *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'Instruction "Dignitas connubii", fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'Instruction*, Roma 2009, 163-164.

³³ Cf. PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA. FACULTAS IURIS CANONICI (ed.), *Instructionis Dignitas connubii synopsis historica*, Roma 2015, pp.70-75.

³⁴ NUOVA COMMISSIONE INTERDIOCESANA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI NORMATIVA SUI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO (2001-2002), *Verbale delle riunioni* (Reservatum), VIa Riunione, 9 novembre 2001, p. 36.

³⁵ *Ibid.*, art. 10, § 1, VIIa Riunione, 13 novembre 2001, p. 39.

³⁶ *Ibid.*, art. 10, § 2, VIIa Riunione, 13 novembre 2001, p. 40.

³⁷ Cf. PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA. FACULTAS IURIS CANONICI (ed.), *Instructionis Dignitas connubii synopsis historica*, pp.71 e 73.

Anche se «rationabiliter» rimane presente nell'art. 56, § 5 *DC*, in un contesto negativo, peraltro più confacente sul piano logico³⁸, ritengo di grande importanza la traduzione di quell'avverbio nella locuzione «servata rei veritate». Quest'ultima interpretazione dice chiaramente³⁹ che la collaborazione del difensore del vincolo al fine unico del processo avviene nel momento in cui nell'agire processuale *pro vinculo* non agirà contro la verità⁴⁰. Il suo contributo alla verità *nel* giudizio consiste *nel rispetto del limite* della verità nel suo agire processuale; e la sua collaborazione al fine del processo (la verità) sarà nella certezza che il giudice avrà, che ciò che è fatto dal difensore del vincolo nel contraddittorio non è contro la verità.

L'allocuzione che più si avvicina a questa interpretazione è senz'altro quella di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 1982, che pure costituisce in modo curiosissimo un'interpretazione dell'Allocuzione del 1944. Giovanni Paolo II afferma: «Suo [del difensore del vincolo] dovere non è quello di definire a ogni costo una realtà inesistente, o di opporsi in ogni modo a una decisione fondata, ma, come si esprime Pio XII, egli dovrà fare delle osservazioni “pro vinculo, salva semper veritate”»⁴¹. Solo che Pio XII quelle parole non le ha mai dette!⁴²

In questo contesto non può peraltro non meravigliare che, dopo aver strettamente legato nel contraddittorio processuale l'attività del difensore del vincolo con quella corrispettiva dell'avvocato⁴³, nella legislazione e nella normativa applicativa (cf. art. 104, § 1 *DC*) non si trova un'analoga delimitazione dell'azione dell'avvocato «servata rei veritate»⁴⁴.

³⁸ È lo stesso contesto dell'Allocuzione 1944, 2b.

³⁹ Sulla pertinenza della variazione cf. P. BIANCHI, «Una prima presentazione dell'Istruzione della Santa Sede “Dignitas connubii”», in TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO, *Relazione 2004*, 33 nota 52; F.J. RAMOS, «Il Difensore del Vincolo (can. 1430-1437; “Dignitas connubii”, art. 53-60)», in *Angelicum* 85 (2008) 309.

⁴⁰ «[E]l defensor del vínculo no tiene la misión de trabajar “pro rei veritate” sino “pro vinculo” pero únicamente dentro de los cauces del “pro rei veritate” o cuando menos no “contra rei veritatem”» (J.J. GARCÍA FAÍLDE, «Principios inspiradores del proceso de nulidad matrimonial», in *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schülern*, Essen 1990, 463).

⁴¹ IOANNES PAULUS II, «Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos», 28 gennaio 1982, n. 9, in AAS 74 (1982) 453.

⁴² La citazione delle parole tra virgolette riferite all'allocuzione del 1944 («Pio XII, Alloc. Ad Auditores Rotae S.R., in AAS n. 36 (1944) 285», in AAS 74 [1982] 453 nota 9) vuole essere letterale, ma quelle parole non ci sono. Costituiscono una interpretazione dell'espressione «pro rei veritate», questa sì presente nell'Allocuzione del 1944.

⁴³ Cf. soprattutto IOANNES PAULUS II, «Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Praelatos Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo Litibus iudicandis ineunte anno. De veritate iustitiae matre», 4 febbraio 1980, n. 5, in AAS 72 (1980) 175: «Ad aiutare quest'opera delicata e importante dei giudici sono ordinate le “defensiones” degli Avvocati, le “animadversiones” del Difensore del Vincolo [...] anche costoro nello svolgere il loro compito, i primi in favore delle parti, il secondo in difesa del vincolo [...] devono servire alla verità, perché trionfi la giustizia».

⁴⁴ È della stessa Allocuzione del 1982 una curiosa espressione del Pontefice riferita agli avvocati, secondo la quale «renderanno ai loro clienti servizi migliori nella misura in cui si sforzeranno di rimanere *entro la verità*» (cit., n. 3, p. 450; corsivo aggiunto).

Alcune applicazioni

Sempre fedele alla convinzione della priorità dell'aspetto sistematico rispetto a quello deontologico, non vorrei rinunciare *submisso iudicio* ad alcune applicazioni specifiche dell'insegnamento dell'Allocuzione in oggetto.

Due premesse paiono indispensabili per introdurre correttamente le applicazioni che possono essere tratte dalla natura istituzionalistica del processo, nella prospettiva che ritengo oggi più urgente, ossia del richiamo al rispetto dei ruoli dei singoli partecipanti.

La prima riguarda il richiamo alla coscienza (dell'avvocato, nel caso). Vale anche qui anzitutto l'antico detto *de internis non iudicat praetor*. La coscienza dell'avvocato quale discrimine nella scelta se patrocinare o meno una causa è limite invalicabile per chiunque, non escluso lo stesso avvocato. Ma sia chiaro subito che l'appello alla coscienza dell'avvocato presente in numerosi pronunciamenti e in dottrina è molto distante istituzionalmente dal richiamo alla coscienza con la quale il giudice decide una causa (cf. can. 1608): non è la stessa *conscientia* del giudice. A chi chiede all'avvocato di difendere la sua causa interessa il parere dell'avvocato sulla vittoria della causa (*salva veritate*), ossia la previsione del successo della causa. Può l'avvocato non condividere la giurisprudenza di un determinato tribunale su un determinato capo di nullità invocabile (*salva veritate*) in quel caso: il suo parere sarà affermativo⁴⁵ e per motivo di coscienza (se la *sua* coscienza glielo impone) declinerà il suo patrocinio per quella causa⁴⁶.

L'altra premessa riguarda ancora il pericolo di un "consociativismo" processuale. Perdonate la banalità dell'esempio, ma questa premessa è tanto urgente ai nostri giorni che merita di fare di tutto per essere chiari. Se scompare un bambino, non si rafforzano le ricerche e non si sarà più vicini alla soluzione del dramma, se *tutti* si mettono a battere il territorio in ogni suo angolo possibile, percorrendo campi, stradine, caseggiati. Contribuiscono alla medesima ricerca (cioè collaborano) ugualmente coloro che mettono in campo e percorrono altre strade per risolvere il caso, indagando su altri possibili scenari.

Cause temerarie

Un primo ambito nel quale si eserciterebbe il *pro rei veritate* dell'avvocato è generalmente identificato con il rifiuto a patrocinare cause temerarie.

⁴⁵ Cf., per esempio, E. DI BERNARDO, «La figura professionale dell'avvocato», cit., p. 370: «rendendo sinceramente edotto il fedele sulle reali possibilità dell'esito favorevole della causa stessa».

⁴⁶ Cf. su questa parte le affermazioni tutte condivisibili di G. MIOLI, *La remunerazione degli avvocati nei giudizi di nullità matrimoniale*, Città del Vaticano 2004, 105-107.

Non intendo affrontare l'esegesi del concetto giuridico-processuale di causa temeraria (cf. can. 1649, § 1, n. 4), ma osservare che all'interno o in occasione di questa supposta conseguenza del fine istituzionale del processo si annoverano o si enumerano:

- «cause prive di qualsiasi serio fondamento»⁴⁷;
- «cause che, secondo la loro coscienza, non siano oggettivamente sostenibili»⁴⁸;
- cause nelle quali «non emergono elementi per potere sostenere ragionevolmente la nullità del patto nuziale»⁴⁹;
- «cause non difendibili»⁵⁰.

Sarebbe interessante per ciascuna di queste fattispecie condurre un'accurata analisi, ma i limiti di questa trattazione impongono di limitarsi a due osservazioni.

La prima attiene alla congruità di queste “preclusioni” con il prescritto del can. 1505, § 2, n. 4, ossia che è legittimo respingere il libello introduttorio della causa se e soltanto se «certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat». Non pare quindi del tutto coerente chiedere al difensore di rifiutare il suo patrocinio per una ragione per la quale il giudice non può rigettare la domanda giudiziale e al fedele è riconosciuto il diritto di introdurre la causa.

L'altra osservazione riguarda il giudice e la sua funzione. A fronte di un difensore che introduce una causa “temeraria”, nel senso vasto e indefinito per ora assunto, non si deve dimenticare che c'è un giudice che possiede gli strumenti istituzionali, prima, molto prima che sanzionatori verso il difensore, per ricondurre l'*iter* processuale entro i paradigmi legittimi. In un recente decreto rotale, il ponente lamentava il caso di avvocati che chiedono una perizia al modo di un pescatore che getta l'amo o la rete per cercare di prendere qualcosa purchessia: il linguaggio latino era fiorito e il rimprovero acerbo⁵¹. Al termine però della lettura dell'annotazione non si può fare a meno di chiedersi dov'era il giudice quando ha ammesso quel capo di nullità in base al quale ora viene chiesta una perizia per catturare almeno un appiglio per la nullità.

Rinuncia alla causa

⁴⁷ Allocuzione 1944, n. 2d, p. 286.

⁴⁸ BENEDETTO XVI, «Allocutio ad sodales Tribunalis Romanae Rotae», 29 gennaio 2010, in AAS 102 (2010) 111.

⁴⁹ P. BIANCHI, «L'identità dei ruoli nella deontologia forense della Chiesa», cit., p. 198.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ «[...] “peritiae” iudicis iussu conficiendae ne mere sint “fishing expeditions”, ut anglice dicitur, seu *itinere piscium capturae causa*, quae suscipiantur in rerum adiunctis in quibus ignoratur an pisces eo loco revera inveniantur» (in D.-M.A. JAEGER, «La “inutilità” della perizia nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale», in *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico [can. 1095, Mitis Iudex e DSM-5]*, Città del Vaticano 2019, 91).

Alcuni Autori hanno espresso perplessità sul divieto di rinunciare al mandato di patrocinio pendente causa «sine iusta ratione» (art. 110, n. 1 DC)⁵².

La clausola che richiede la giusta ragione parrebbe confliggere con il dovere di riservatezza delle informazioni avute dall'avvocato in vista del suo compito difensivo. Altererebbe il contraddittorio la rivelazione che l'avvocato, per le conoscenze in suo possesso, non ritiene fondata la causa fino ad allora difesa.

Le preoccupazioni sono fondate. Sarà necessario probabilmente interpretare il prescritto sul versante più contrattuale che istituzionale, dando cioè

- alla parte notizia della propria rinuncia perché valuti l'opportunità della revoca del mandato da parte propria⁵³;
- solo alla parte difesa il diritto di recriminare sulla giusta ragione della rinuncia, presentata al giudice senza motivazione⁵⁴, cosciente (*scienti et consentienti non fit iniuria*) dei pericoli che possono conseguentemente gravare su di sé dal perseguire la asserita ingiusta rinuncia alla causa.

«Dire la verità»

I due testi posti in *exergo* dicono a sufficienza il percorso lungo, accidentato e non ancora concluso (e mai concludentesi) del rapporto tra esercizio del diritto di difesa (anche di difesa del vincolo) e collaborazione di tutti alla ricerca della verità nel processo giudiziale. Si tratta della costituzione *Properandum* (1274), che rispristina in ambito canonico universale la costituzione di Giustiniano *Rem non novam* (530), e il Codice deontologico forense italiano, che interloquisce sul dovere dell'avvocato di attenersi alla verità⁵⁵.

Ritengo che non giovi ad alcuno l'esercizio, frequente in dottrina, di accentuare le differenze tra l'esercizio della professione forense in ambito canonico e in ambito civile⁵⁶.

⁵² Pone correttamente la questione, con indicazioni di fonti e di bibliografia, G. MIOLI, *La remunerazione*, cit., 106-108; per la situazione dopo la pubblicazione dell'istruzione cf. ID., «Per un codice deontologico forense canonico: sono maturi i tempi?», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010) 56-58.

⁵³ Cf., per esempio, E. DI BERNARDO, «La figura professionale dell'avvocato», cit., p. 360.

⁵⁴ «L'atteggiamento del difensore che pare più corretto sembra essere quello di depositare in tribunale una rinuncia al mandato *sic et simpliciter*, senza indicare, neppure in modo generico, le ragioni» (G. MIOLI, *La remunerazione*, cit., 108 nota 32).

⁵⁵ Cf. E. DI BERNARDO, «La figura professionale dell'avvocato», cit., pp. 367-369: l'A. contrappone i limiti del Codice deontologico italiano (e della normativa processuale civile italiana) a quella austriaca e tedesca nella quale – secondo l'Autrice – è codificato un vero e proprio «dovere di verità e completezza». Cf. più ampiamente A. CARRATTA, «Dovere di verità e di completezza nel processo civile», in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 68 (2014) I, 47-76; 491-522.

Per una retrospettiva della problematica cf. R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima. Il Medioevo*, Milano 2012.

⁵⁶ Non muta la funzione dell'avvocato ecclesiastico la qualificazione “ministeriale” del suo esercizio: cf. IOANNES PAULUS II, «Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos», 28 gennaio 1982, cit., n. 11 p. 454: «La loro [degli avvocati] attività deve essere al servizio della Chiesa; e

Non giova agli avvocati del foro ecclesiastico né agli avvocati del foro civile. Soprattutto non corrisponde alla realtà. Intendendo per realtà non già l'esperienza quotidiana acquisita nel foro civile (che non conosco direttamente), ma la realtà delle discussioni *nobili* che si conducono anche nel foro civile sulla tematica del fine del processo nonché la prevalente realtà data dalle istituzioni processuali, che portano *in sé* il senso della propria destinazione.

La tradizione canonica ha comunque elementi sufficienti a disposizione per evitare Scilla, un dovere di dire la verità a scapito del proprio assistito (o del vincolo), e Cariddi, un dovere di difesa (anche del vincolo) sciolto da ogni rispetto della verità.

Non è forse in quest'ottica da leggere l'*incapacità*, sancita nel can. 1550, § 2, n. 1, dell'avvocato di essere teste nella stessa causa?

Non è forse in quest'ottica che l'art. 104, § 1 *DC* avrebbe dovuto o potuto utilmente aggiungere, come per il difensore del vincolo, che la difesa dei diritti della parte è da intendersi sempre da condurre «servata rei veritate»?⁵⁷

Conclusione

Forse non è la *Favola delle api* di Bernardo di Mandeville⁵⁸ il modo più convincente di spiegare in sintesi la realtà di un obiettivo comune (verità e giustizia) perseguito e raggiunto nel processo da chi agisce secondo il proprio ufficio.

Neppure può aiutare la metafora calcistica, pur capace di risvegliare l'attenzione (come d'altronde sempre accade nelle relazioni quando si pronuncia la parola *conclusione*), cosciente che le metafore agonistiche sono solitamente adoperate per bollare una concezione pragmatica del processo contraria alla concezione istituzionalistica⁵⁹. Che partita, però, sarebbe quella nella quale tutti i giocatori si proponessero di andare in rete, senza

pertanto va vista quasi come un ministero ecclesiale». Cf. in questo senso A. BRASCA, «Riflessioni sul ruolo dell'avvocato», cit., pp. 641-644.

⁵⁷ Quando a fronte di ordinamenti giuridici statuali nei quali si prevedono normative processuali o deontologiche in argomento di «dire la verità» da parte degli avvocati nel processo, si esalta in contrapposizione il dovere di collaborare nella ricerca della verità dell'avvocato canonico (cf., per esempio, E. DI BERNARDO, «La figura professionale dell'avvocato», cit., pp. 367-369), non sarebbe opportuna una maggiore prudenza visto che la normativa legislativa ed esecutiva canonica tace vistosamente sull'argomento? La normativa in ambito civile sarà un balbettio, sarà incompleta, sarà inosservata o *rectius* inapplicata in tutte le sue potenzialità, ma almeno esiste.

Ad onor del vero si deve ricordare che la istruzione *Dignitas connubii* ha menzionato tra parentesi alcune fattispecie di delitto che «iudices alique tribunalis ministri et adiutores» nonché «advocati et procuratores» possono compiere nel processo, tra i quali, in relazione direttamente al dovere di «dire la verità» cf. rispettivamente art. 75, § 1 *DC* («cann. 1386; 1389; 1391») e art. 111, § 1 *DC* («cann. 1386; 1389; 1391, n. 2»).

⁵⁸ BERNARD MANDEVILLE, *La favola delle api ovvero, vizi privati, pubblici benefici*, Bari 2002.

⁵⁹ Cf. nell'*Allocuzione 1944* la lunga metafora agonistica al n. 2d, pp. 286-287. Sull'uso nell'ambito anglosassone della metafora agonistica (*sporting theory of justice*) cf. alcuni riferimenti in E. DI BERNARDO, «La figura professionale dell'avvocato nel processo canonico», cit., pp. 326; 331.

considerare che ad uno compete difendere la porta (e per lui è assicurato, entro certi limiti spaziali e regolamentari, addirittura di prendere palla con le mani, contro l'apparente logica del gioco) e ad un altro organizzare il gioco al centro.

È forse più “istituzionale” per la conclusione il richiamo proprio al concetto di *istituzione*, quale gruppo di persone che ha tutti i mezzi per raggiungere il fine che si propone. E il dispiegamento di *tutti* i mezzi, ossia di *tutte* le risorse che ciascuno ha da mettere a disposizione, costituisce la premessa del raggiungimento del fine, condiviso da ciascuno.

Dixi.

G. PAOLO MONTINI